



2002

(in vigore dal 1° settembre 2002)

# A.G.E.R. Borsa Merci Bologna

ASSOCIAZIONE GRANARIA EMILIANA ROMAGNOLA

## CONTRATTO ITALIANO PER POLPE DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO ESAUSTE ESSICcate, IN FETTUCCE O PELLETS

«Ferrocisterna e/o autocisterna»

Contratto N. **107**

Redatto a ..... il .....

a conferma del contratto già stipulato fra le parti.

**Venditore:** .....

**Compratore :** .....

**Mediatore:** .....

a tutte le condizioni generali elencate oltre a quelle stampate e manoscritte del presente contratto, da interpretarsi, ove occorresse, secondo gli Usi commerciali della Piazza di Bologna e sottoposte alle condizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, oggi vigenti.

**Merce:** {

- Fettucce: .....
- Pellets  
diametro \_\_\_ mm. {
  - normali: .....
  - Borlandate: .....
  - Melassate: .....

**Qualità:** .....

con caratteristiche (Umidità: 12% - Ceneri gregge: 6%, relativamente al prodotto d'importazione - Zuccheri totali: 8%).

**Condizionamento:** merce sana, leale e mercantile.

**Quantità:** .....

(se non diversamente pattuito, la quantità s'intende sempre esatta).

**Epoca di** {

- Consegna/Spedizione:** .....
- Ritiro:** .....

**Prezzo:** .....

**Luogo e modalità di consegna:** .....

**Pagamento:** .....

**Mediazione:** .....

**Mediazione:** .....

**Condizioni particolari:** .....

.....

## **I) QUALITÀ**

Le percentuali indicate nel frontespizio del presente contratto, relative all'«umidità» ed agli «zuccheri totali», si intendono come base.

Le caratteristiche indicate in contratto, seguite dalle parole «massimo tassativo» o «minimo tassativo», rappresentano condizioni essenziali la cui inosservanza dà al compratore il diritto di rifiuto della merce.

## **II) TOLLERANZE ED ABBUONI**

Gli abbuoni sono regolati in proporzione per ogni "punto" o frazione (salvo diversa precisazione) in detrazione del prezzo e non del peso, secondo le seguenti indicazioni:

**UMIDITÀ** - Il contenuto di umidità, è tollerato senza abbuono fino al 12,00%.

- dal 12,01% al 13,00%: abbuono dell'1%,

- dal 13,01% al 14,00% abbuono dell'1,50%

Per contenuto di umidità eccedente il 14,00%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.

**CENERI GREGGE** - Il contenuto di ceneri gregge è tollerato, senza abbuono, fino al 6,00%.

- dal 6,01% all'8,00%: abbuono dell'1%.

Per contenuto superiore, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.

## **PESO (per merce trasportata a mezzo Ferrovia)**

Finale in partenza, riconosciuto dalla Ferrovia di origine, per la merce di importazione.

Nel caso in cui il Compratore riscontrasse allo scarico dei vagoni, una mancanza di peso e/o avaria superiore al calo naturale, quantificato nella misura dello 0,20%, la mancanza è riconosciuta dal Venditore soltanto se il Compratore ne avrà dato comunicazione al venditore stesso entro 48 ore documentandola mediante regolare processo verbale, con pesatura dei vagoni a pieno ed a vuoto effettuato dalle Ferrovie dello Stato con emissione di Modello «CH-100» in tempi brevi.

## **PREZZO**

Salvo che in contratto non sia prevista espressamente la condizione di **prezzo finito a tutti gli effetti**, qualora fra il giorno della conclusione dell'affare e quello della messa a disposizione della merce vi fossero istituzioni, abolizioni, o variazioni di oneri imposti dalle autorità nazionali e/o Comunitarie gravanti sul costo d'importazione e di nazionalizzazione della merce o della materia prima da cui è ottenuta, il prezzo del presente contratto subirà proporzionali aumenti e/o diminuzioni.

Gli aumenti e/o diminuzioni di cui alla presente clausola sono comunque calcolati con riferimento al valore della merce assunto per l'applicazione dell'onere, della tassa e/o dell'imposta istituita, abolita o modificata.

## **RISCHI DI VIAGGIO**

Se il trasporto viene effettuato con mezzi diversi dalla ferrovia, i relativi rischi di viaggio s'intendono a carico del contraente che ne ha assunto l'onere e/o che per obbligo di contratto abbia provveduto al trasporto stesso.

La merce spedita per ferrovia, salvo contraria pattuizione, viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore.

Sono considerati rischi di viaggio quelli che possono verificarsi durante il trasporto ferroviario e per i quali l'azione di rivalsa va esercitata dal ricevente in base al contratto di trasporto nazionale, nei confronti del vettore, se ed in quanto possa essere esercitata (essendo compresi fra i rischi del Compratore anche quelli dipendenti da forza maggiore). Il compratore è tenuto a notificare immediatamente a mezzo telegramma o telex al venditore i cali, gli ammanchi e le avarie che non siano imputabili al trasporto comprovandoli con apposito verbale e/o con altra valida dichiarazione sottoscritta del vettore e/o da pubblico ufficiale.

Qualora il venditore, senza precedente accordo con il compratore, utilizzasse vagoni di portata superiore alla quantità da caricare, le maggiori spese saranno a carico del venditore stesso.

E' considerato calo naturale il trasporto, e quindi tollerato, una carenza di peso nei limiti dello 0,20%.

## **MANCANZA DI MEZZI DI TRASPORTO**

Nelle vendite **franco arrivo**, il Venditore, in caso di comprovata mancanza di mezzi di trasporto, deve darne immediata comunicazione al Compratore a mezzo telex o telegramma. Su richiesta del Compratore, fatta sempre a mezzo telex o telegramma, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di impedimento, il Venditore deve, inoltre, mettere a disposizione del Compratore (nei modi previsti dalla precedente clausola VII) la merce nel luogo dove si trova con contestuale deduzioni delle spese normali di trasporto: in questo caso la merce deve essere ritirata dal Compratore entro 10 (dieci) giorni dalla messa a disposizione.

Se il ritiro non avviene in detto termine, il contratto è risolto senza diritto a risarcimento per nessuna delle due parti, qualora il mancato ritiro da parte del Compratore sia, a sua volta, dovuto a causa di forza maggiore.

Nelle vendite **franco partenza**, il Compratore, in caso di comprovata mancanza di mezzi di trasporto, deve darne immediata comunicazione al Venditore a mezzo telex o telegramma.

Il Venditore può, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di impedimento, sostituirsi al compratore nella consegna con mezzi propri o da lui procurati, contro il rimborso delle spese correnti di trasporto.